Per il maltrattamento degli animali l'ordinanza del Tribunale del Riesame del caso Green Hill conferma ancora una volta la piena applicabilità della tutela penale a tutto campo senza riserve ed eccezioni

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Le norme penali sul maltrattamento si applicano senza confini ed ovunque ed a carico di chiunque. Non vi sono soggetti e situazioni esenti ed animali sottratti alla tutela. E soprattutto non vi sono aree, attività e settori che possono essere considerati esenti da detta applicazione della norma.

Questa ulteriore conferma, se ancora ce ne fosse bisogno per convincere coloro che – nonostante già pregresse autorevoli ed incontestabili conferme – insistono a sostenere il contrario, deriva questa vota dalla importante ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia sul caso Green Hill (ord. 1 agosto 2012 – n, 115/12 - Pres. Est. Di Martino).

In questa sede vogliamo affrontare in modo selettivo, in punto di diritto, solo questo aspetto specifico della motivazione dell'ordinanza in questione. E si rileva che il testo appare inequivocabile. Vediamo il passaggio principale su tale argomento: " (…) Va confutata l'ulteriore deduzione in diritto proposta dalla difesa: varrebbe, in specie, la disposizione di cui all'art. 19 ter disp. coord. C.P. , introdotto con l'art. 3 della legge n, 189/2004, tale da escludere dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni di cui al titolo IX bis del Libro II del codice penale (qui l'art. 544 ter c.p.) *i casi previsti da leggi speciali in materia di caccia, di pesca,* ***di allevamento,*** *di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientUica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.* Si deduce, dunque, che il reato ex art. 544 ter cp non potrebbe essere raffigurato nel caso concreto giacché per espressa disposizione di legge non compibile nella gestione di un "allevamento" di animali (e nella sperimentazione scientifica), settori disciplinati da apposita normativa costituita dal DI.gs. n. 116/1992. Si assume anche che il citato *corpus* normativo, che disciplina l'allevamento degli animali destinati a fini sperimentali e la sperimentazione scientifica sugli stessi, prevederebbe quale unico reato quello di cui all'art. 4 comma III, laddove è detto che tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale, con rimando al comma 8 per la punibilità ai sensi dell'art. 727 cp ed al pagamento di una sanzione amministrativa. La tesi difensiva non può essere recepita. L'eccezione-esenzione di cui all'art. 19 ter disp. att, coord. c.p. è efficace, come si desume dal tenore letterale della disposizione e come ha affermato la giurisprudenza di legittimità[3], solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano, con la conseguenza che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Si tratta di una esplicitazione del principio di specialità di cui all'art, 15 cp e della scriminante dell'esercizio di un diritto ex art. 51 cp., in coerenza con la *ratio* della norma (art 19 ter) che è quella di escludere l'operatività delle norme penali a tutela degli animali con riferimento ad attività oggettivamente lesive della loro integrità, a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali di specifico riferimento onde evitare, va rimarcato, che lo "sbilancio" a favore del ritenuto interesse sociale di certe attività assuma contorni eccessivamente penalizzanti per gli animali. Conferma a detta impostazione proviene dalla disposizione di cui all'art. 544 sexies , comma **II,** cp laddove prevede la sospensione (da 3 mesi a 3 anni) dell'attività *"di trasporto, di commercio **o di allevamento** di animali"* se la sentenza di condanna o di applicazione della pena, per i reati di cui agli artt. **544 ter,** 544 quater, 544 quinquies, è pronunciata nei confronti di *chi svolge le predette attività.* (…)".

Come appare evidente, dopo diversi altri campi (dalla caccia, alla ristorazione e fino ai circhi) già affrontato da precedenti pronunce giurisdizionali, oggi anche il settore degli allevamenti – come è logico – viene ricompreso nel pieno campo di applicazione dei reati in esame.

Fin dall'inizio della approvazione di queste nuove norme abbiamo sostenuto questo concetto, seppur diversi settori sono stati sempre di opposta e netta posizione. Le previsioni del titolo IX-bis e dell'articolo 727 del Codice penale si applicano a tutti gli animali, con i limiti delle previsioni delle leggi speciali, se esistenti, dovuti non solo a questo settore. Senza zone franche. La legge 189 del 2004 non era e non è una legge solo per cani e gatti e non è un complesso di reati che prevede esenzioni per nessun settore anche ludico, commerciale o industriale.
Da sempre abbiamo sostenuto che tutti gli animali dopo questa importante riforma del Codice Penale che abbiamo contribuito a suo tempo a promuovere, potevano essere vittime del delitto di maltrattamento di cui al nuovo (allora) articolo 544 ter del Codice penale, al di là del fatto se erano o meno oggetto di un'attività speciale, come la caccia, la sperimentazione, i circhi, gli allevamenti, il trasporto, la macellazione ed ogni altro campo senza alcuna esclusione di principio.
Fin dal primo momento abbiamo assunto posizione e abbiamo sostenuto convinti questo principio, sotto il fuoco di fila di contestazioni a tutti i livelli.
Ed anche a livello editoriale[1] e seminariale la nostra convinzione è stata sempre coerente.

[1] Dal volume "**Tutela Giuridica degli Animali**" di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro – "Diritto all'ambiente – Edizioni": " (…) Come è noto il rapporto tra legge penale generale e legge speciale amministrativa è disciplinato dall'art. 9 della legge 689 del 1981 che enuncia il principio di specialità, e al primo comma statuisce che "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative si applica la disposizione speciale".
Per cui è indiscusso che la caccia legale, la vivisezione, la macellazione ed i trasporti non siano stati aboliti dalla nuova disciplina generale a tutela degli animali, e che dunque tale nuova formulazione fa salve le leggi speciali in materia di animali e le pratiche che esse consentono. Ma se entro tali contesti e ciò che è espressamente previsto dalle discipline di settore, un soggetto maltrattata o incrudelisce, per crudeltà o senza necessità, sugli animali, ad esempio trasportando animali inidonei ai sensi del Regolamento Ce n. 1/2005 (c.d. ''mucche a terra''), esulando dunque dal contesto e da ciò

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Certamente punto di estrema importanza è stata, tra l'altro, la Corte di Cassazione (Sez. III Penale) che con la sentenza 6 – 26 marzo 2012, n. 11606 ha smentito in modo chiaro, deciso e definitivo tali affermazioni e stabilito in modo inequivocabile che la norma sul maltrattamento si applica senza confini ed ovunque ed a carico di chiunque. Non vi sono soggetti e situazioni esenti ed animali sottratti alla tutela. Per un approfondimento degli aspetti tecnici rinviamo al contributo degli avvocati Carla Campanaro e Valentina Stefutti "*Nessuna zona franca per il maltrattamento: tutti gli animali hanno le stesse tutele nel rispetto delle discipline di settore. La Corte di Cassazione interviene sul delitto di maltrattamento applicato alle attività circensi*" pubblicato sui siti LAV e "Diritto all'ambiente".[2]

---

che è consentito esplicitamente dalla disciplina dei trasporti in quanto legge speciale, torna ad applicarsi e riespandersi la disciplina generale del codice penale. Il nuovo testo di legge parte infatti da un assunto ideologico incontrovertibile, e cioè che l'animale è un essere vivente capace di soffrire e la normativa penale è diretta verso la sua tutela specifica.
Secondo la disciplina dell'art. 51 c.p. ("Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere" c.p.- L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità…) e secondo l'interpretazione suffragata dalla più recente giurisprudenza in materia di applicazione della legge 189 del 2004 in rapporto alle leggi speciali (Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), sentenza n. 46784), non può dunque ritenersi che tali fattispecie penalmente rilevanti siano automaticamente escluse, per il solo fatto di trovarsi in determinati settori disciplinati dalla legge speciale creando di fatto delle vere e proprie, inconcepibili, zone franche, del resto la stessa previsione degli artt. 544 bis e ter c.p. prevede i requisiti di specialità "senza necessità" dimostra che tali fattispecie non si applicano sempre. A supporto dei concetti sin'ora esposti il Tribunale Penale di Torino (Sez. V Penale, 25/10/2006) condannando per maltrattamento un allevatore chiarisce come il rapporto tra legge speciale (sulla macellazione) e generale (sui maltrattamenti) non permette che ogni sorta di crudeltà sia permessa solo perché ci si trova in un contesto di specialità, infatti anche se ci si trova nell'ambito di allevamenti e macelli, è necessario evitare sofferenze inutili agli animali. Si legge così nella sentenza in esame come sia stata accertata "un'insolita crudezza e la circostanza che tutti gli animali, anche non destinati al macello, versavano in insopportabili condizioni, ma quest'ultimo rilievo non deve dire che ogni crudeltà e permessa per gli animali da macello" ma serve per rispondere ad un "osservazione della difesa che sosteneva che gli animali da macello sono tenuti tutti a stessa maniera". (…)".

[2] "**Nessuna zona franca per il maltrattamento: tutti gli animali hanno le stesse tutele nel rispetto delle discipline di settore. La Corte di Cassazione interviene sul delitto di maltrattamento applicato alle attività circensi**. - A cura dell' Avv. Carla Campanaro e dell' Avv. Valentina Stefutti" (pubblicato su www.dirittoambiente,net il 28 marzo 2012: " La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione interviene con la sentenza in commento (che riportiamo in calce) per cristallizzare un principio fondamentale in materia di crimini contro gli animali, ovvero che tutti gli animali possono essere vittime del delitto di maltrattamento di cui all'art 544 ter c.p., in quanto ''*l'articolo 19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano"*.
Nel caso esaminato, la Procura di Pistoia procedeva a carico del titolare di una struttura circense in quanto '*nella sua qualità di gestore e titolare della struttura, senza necessità, con condotte omissive derivanti da incuria ed inosservanza dei principi riconducibili alle caratteristiche etologiche degli stessi animali, cagionava loro lesioni. Nello specifico, cagionava loro uno stato di grave sofferenza e decadimento dello stato di salute, ed in alcuni casi inerenti i volatili vere e proprie lesioni dell'integrità psicofisica, come riscontrato nelle indagini*.'

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il Tribunale penale di Pistoia assolveva l'imputato in relazione all'art 19 *ter* delle disposizioni di coordinamento del codice penale perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il Giudice di primo grado, rilevava che '*la legge 189 del 2004, con risolutezza, ha inteso escludere dal novero delle fattispecie punibili quelle attività umane che hanno un rilievo sia di carattere commerciale che ludico, ovvero un risvolto di carattere economico.'*
'In tal senso, prosegue il Tribunale di Pistoia, '*risultano essere espressamente escluse dall'applicabilità della sanzione penale per il reato di maltrattamento ai sensi dell'art 19 ter disposizioni di attuazione del codice penale le attività speciali in materia di caccia, pesca allevamento, trasporto, macellazione degli animali, sperimentazione scientifica degli stessi, di attività circense, di giardini zoologici nonché delle altre leggi speciali in materia di animali.'*
Pertanto, ragiona il Tribunale, essendo l'attività dell'odierno imputato esclusivamente e squisitamente circense sarebbe '*scolasticamente inapplicabile'* all'ipotesi in contestazione la fattispecie di cui all'art 544 ter c.p.
Di diverso avviso la Procura della Repubblica di Pistoia che proponeva così ricorso in Cassazione avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Pistoia per erronea applicazione della legge penale in quanto la sentenza di assoluzione era ritenuta *'esclusivamente fondata sull'erronea interpretazione dell'art 19 ter disp. coord. cod. pen.'*.
Il Giudice, ragiona la Procura nel suo atto di impugnazione, travisando completamente il senso della norma citata, interpreta l'art 19 *ter* come una vera e propria immunità normativamente prevista e di carattere generale per tutti i delitti di cui al titolo IX bis del codice penale. Tale immunità riguarderebbe tutte le condotte in astratto rilevabili penalmente, commesse nell'esercizio della funzione di cacciatore, pescatore, allevatore, macellatore, e come nel caso di cui si discute, di attività circense. Secondo la Procura tale assunto non può essere condivisibile prima di tutto sul piano logico, giacchè altrimenti argomentando sarebbe legittimo, soltanto perché si versi nell'ambito di uno spettacolo circense, addivenire all'uccisione per fini ludici di animali, fino a giungere alla reintroduzione nel nostro paese degli spettacoli cruenti (lotta tra animali) oggi invece oggetto di specifiche sanzioni penali agli art.li 544 *quater e quinquies*.
Vale la pena segnalare sin da subito come, la legge speciale non permettendo ne scriminando uccisioni a scopo ludico durante gli spettacoli circensi, è incontestabile che un qualunque circo che durante un suo spettacolo effettui l'uccisione di un animale ricadrebbe pienamente nel delitto di uccisione non necessitata (art 544 bis c.p.).
Il principio dell'art 19 ter non è altro, ragiona la Procura, che espressione di alcuni dei principi cardine del nostro codice penale, ovvero del principio di specialità di cui all'art 15 del codice penale in combinato disposto con l'art 51 c.p. esercizio di un diritto.
A tal proposito, la Procura si richiama - a titolo esemplificativo - alla materia venatoria ovvero alla legge 157 del 1992, su cui peraltro l'adita Sezione si è più volte pronunciata[2], in relazione all'art. 544 bis c.p. e seguenti. In caso di uccisione di una specie protetta si applicherà certamente la sanzione penale prevista dall'art 30 della legge 157 del 1992, e non dell'art 544 bis c.p. pur venendo posta in essere la relativa fattispecie incriminatrice (uccisione non necessitata), mentre qualora sia attuata la pratica venatoria secondo *legem*, non sarà ovviamente applicabile il delitto di uccisione, essendo quest'ultima scriminata dall'esercizio del diritto. Ciò non vuol dire, ragiona la Procura di Pistoia, che durante l'attività venatoria sia permessa qualunque tipo di condotta nei confronti di un animale, sol perché si stia cacciando, qualora si pongano in essere fattispecie che vanno ben oltre l'esercizio del diritto e la relativa scriminante come esaustivamente esplicato proprio dall'adito Collegio in data 21 dicembre 2005 con i principi di diritto posti dalla sentenza n 46784 in materia di maltrattamenti inferti ai richiami vivi oggetto di attività venatoria.
Nel suo ricorso, a sostegno della piena applicabilità dei delitti in esame alle attività con animali, la Procura si rifà inoltre all'interpretazione sistematica del complesso normativo inerente i reati contro gli animali, che conferma la piena erroneità di una interpretazione di impunità assoluta e generale che il giudice di primo grado ha dato dell'art 19 ter disp. coord. cod. pen.
Tale interpretazione è infatti assolutamente inconciliabile con la previsione di cui all'art 544 *sexies* c.p. 'confisca e pene accessorie' per cui in caso di condanna, oltre che la confisca degli animali, è prevista anche la '*sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o di allevamento di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta'*.
Or bene, giacchè tale norma cita espressamente le leggi speciali in materia di allevamento e trasporto, appare davvero difficilmente coordinabile una tale misura accessoria nei confronti di soggetti che svolgono tali attività, che secondo il giudice di primo grado sarebbero in realtà del tutto esclusi dall'applicazione delle norme del codice penale inerenti i reati sugli animali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Inoltre, si rileva come la previsione dell'art 727 c.p. comma II che punisce chiunque detiene gli animali in condizioni incompatibili produttive di gravi sofferenze non sia ricompresa nel titolo IX bis del codice penale, portando all'incoerente soluzione sistematica per cui la contravvenzione sarebbe applicabile alle attività con animali, mentre il più grave delitto sarebbe irrazionalmente escluso.
L'articolo 19 ter disp. att. C.P. è stato introdotto dalla Legge 20 luglio 2004 n.189, recante "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*" e stabilisce che '*le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali e che le medesime disposizioni non si applicano, altresì, alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.'*
La Suprema Corte rileva con la sentenza in commento come in base al tenore letterale della disposizione '*l'eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato.*'
'Come osservato in dottrina', infatti ragionano i Giudici del Collegio, '*la ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obbiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano.'*
Sul punto del resto la Terza Sezione Penale della Cassazione[2] era già intervenuta in passato proprio in merito ai delitti contro il sentimento per gli animali e l'esimente dell'esercizio di un diritto ex art 51 c.p. in rapporto alle leggi speciali, analizzando una specifica condotta in materia di caccia non prevista come legittima dalla norma speciale, e qualificandola come sottoposizione dell'animale, senza necessità, a sofferenze inutili e dunque concretante reato di maltrattamento, per cui nonostante si vertesse in ambito di 'caccia' non ha ritenuto applicabile l'esimente dell'esercizio di un diritto, e l'applicabilità del citato art 19 ter, in quanto : '*'l'uso di richiami vivi''* e dunque la caccia in generale, stando alle parole del Supremo Consesso, è vietata ''*non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale, essendo possibile l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544 ter c.p.. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite, come nel caso di specie''*.
La sentenza è assai rilevante per il principio di diritto che ne consegue, poi confermata con la sentenza del 6 marzo oggi in esame, per cui *''la legge sulla caccia, legge speciale, consente l'uccisione a scopo venatorio degli animali indicati, ma vieta in linea generale che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli (seppur cacciabili), siano arrecate ingiustificate sofferenze, con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali, ed a tal fine elenca con carattere meramente esemplificativo dei comportamenti da considerarsi vietati, ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità parimenti offensive, poiché la legge speciale non esaurisce la tutela completa della fauna, in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dall'attuale art. 544 ter c.p., che ha ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura.''*
Risulta pacifico dunque, ragiona il Supremo Collegio ''*che la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. 157/'92*_(e dunque nel caso in commento delle attività circensi)*deve essere verificata anche alla luce delle norme del codice penale richiamate''*[2] *(...) ''e che per l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. non è sufficiente che l'ordinamento attribuisca all'agente un diritto, ma è necessario che ne consenta l'esercizio proprio con l'attività e le modalità che, per altri, costituirebbero reato, sicché essa non ricorre nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottopone l'animale - per le concrete modalità della sua attuazione - a sofferenze non giustificate dall'esigenza della caccia.''*
Pertanto, ragiona la Suprema Corte anche in materia di attività circense, facendo proprie le considerazioni sin qui svolte, è innegabile che qualora si oltrepassino i limiti di ciò che è espressamente consentito, è pienamente applicabile la norma sul maltrattamento, in pieno contrasto con le deduzioni del giudice di primo grado.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Detta attività, rileva la Terza Sezione, risulta disciplinata dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337 recante "*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*" che riconosce a tale attività esclusivamente una funzione sociale, sostenendo il consolidamento e lo sviluppo del settore (articolo 1) e fornisce la definizione di "*spettacoli viaggianti*", individuando come tali le "*attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile*" ed escludendo gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento, senza nulla dire sugli aspetti concernenti la detenzione degli animali, così come le successive leggi 26 luglio 1975, n. 375; 29 luglio 1980, n. 390 e 9 febbraio 1982, n. 37 che riguardano esclusivamente l'assegnazione di contributi economici.
Pertanto in base alle considerazioni su esposte, se è vero che l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 prevede che "*lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore",* è anche vero che tale norma non scrimina in alcun modo condotte integranti maltrattamento, e che quindi gli animali oggetto di spettacoli circensi possano essere maltrattati e costretti a condizioni di vita a dir poco abbrutenti, come conferma il Tar Abruzzo, Pescara[2] rilevando come ''*è pur vero che il Comune può disciplinare e vigilare, nell'esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni di igiene e di sicurezza in cui si svolge l'attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali''*
La legge 337/68 come riferimento per la tutela degli animali nei circhi non può essere considerata una legge "speciale" per il settore delle attività circensi con uso di animali, perché la presenza degli animali vi è inserita solo in via incidentale tra le varie attrazioni previste a differenza di leggi come quella sulla caccia, sugli allevamenti o sulla vivisezione, che focalizzano la loro attenzione proprio sull'animale, stabilendo regole stringenti sulla loro detenzione/utilizzo e pongono quindi azioni possibili o divieti, e per cui è stato comunque dimostrata la piena applicabilità del reato di maltrattamento. Nulla di tutto questo è previsto nella legge 337, che peraltro risale al 1968, momento storico in cui la coscienza collettiva ed il comune sentire nei confronti degli animali (oggi bene giuridico penalmente rilevante ex Titolo IX bis codice penale) muoveva i primi passi.
I Giudici della Suprema Corte rilevano però che la Legge 7 febbraio 1992, n. 150 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*" disciplina la detenzione degli animali cd pericolosi e ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, lettera b) (come modificato dalla Legge 426/1998) si applica ai circhi ed alle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica competente. Detta Commissione Scientifica è stata successivamente istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente in data 27 aprile 1993 ed ha fornito alcune "*linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti*" oggetto di successive rivisitazioni.
Nonostante la funzione consultiva della Commissione e l'ambito di operatività delimitato dalla specifica materia disciplinata dalla Legge 150/92 è possibile, rileva la Terza Sezione Penale della Cassaziobe '*l'utilizzazione di tali linee guida come utile criterio di riferimento per eventuali valutazioni anche riguardanti il rilievo penale di determinate modalità di detenzione*.'
Nell'Allegato A viene peraltro espressamente specificato, ragiona il Supremo Consesso, '*che la valutazione sullo stato di benessere dell'animale deve, in ogni caso, essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale, con la conseguenza che il mancato rispetto di uno o più dei requisiti non integra automaticamente il reato di maltrattamento, la cui valutazione la Commissione rimette al personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, richiamando la Legge 189/2004.'*
Detta Legge viene successivamente menzionata nel successivo "Protocollo operativo", stabilendo: "*...qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi io consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Certamente questa ulteriore e chiara ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia costituisce un nuovo tassello di estrema importanza e significato verso l'obiettivo di stabilizzare l'applicazione della norma senza presunte riserve, anche nelle concezioni e interpretazioni degli organi di vigilanza che oggi – riteniamo – non possono più nutrire alcun dubbio sul fatto che questo reato va applicato a tutto campo e senza presunte limitazioni e zone franche.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 23 settembre 2012

Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali)".
Importante, sul punto la Cassazione rileva come lungi dall'essere una mera facoltà i Servizi veterinari in qualità di soggetti preposti ai controlli, in presenza di fatti costituenti reato ovvero maltrattamento, hanno l'obbligo di denuncia (e non mera facoltà) imposto dall'articolo 331 C.P.P. in quanto pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio.
Inoltre alle attività circensi sono certamente applicabili anche le norme sul trasporto di animali e dunque il Regolamento n 1 del 2005 e il D.Lv. 5 Luglio 2007, n. 151 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate" e nel Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri.
Sul punto la Terza Sezione rileva l'inadeguatezza di tali disposizioni a fornire un quadro organico della materia in quanto oltre a non contemplare tutte le specie animali eventualmente utilizzate negli spettacoli circensi, prendono in considerazione solo alcune delle attività correlate all'utilizzo degli animali, come il trasporto o la mera detenzione, '*tralasciandone altre certamente non secondarie, come nel caso dell'addestramento, in occasione del quale la violazione delle disposizioni penali poste a tutela degli animali potrebbe comunque verificarsi*.'
'*L'insieme delle disposizioni in precedenza richiamate risulta, dunque, frammentario e, per quel che qui interessa, sicuramente inidoneo a delineare l'attività circense nel suo complesso*.'
Pertanto proprio l'ambito di operatività dell'articolo 19 ter disp. coord. C.P., nei termini come sopra individuati viene di molto ridimensionato e 'risulta particolarmente contenuto per quanto riguarda dette attività, lasciando così ampio spazio all'applicazione delle disposizioni penali di cui agli articoli 544-bis e ss. C.P.., *e può quindi affermarsi il principio secondo il quale "l'articolo 19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano*".
In definitiva tutti gli animali, anche se oggetto di attività di settore, possono essere vittime di maltrattamento, qualora si oltrepassi ciò che è espressamente consentito dalla norma speciale, ed in particolare in ambito di attività circense, lungi dall'essere consentita qualunque condotta integrante maltrattamento o uccisioni non necessitate agli animali coinvolti, proprio a causa della lacunosità del quadro normativo di riferimento, ovvero della norma speciale, è pienamente applicabile il delitto di maltrattamento ogni qualvolta siano attuate condotte di deliberata noncuranza ai bisogni etologici di ciascuna specie detenuta, anche in fase di addestramento oltre che di detenzione e trasporto, minando così alla radice il comune sentimento di pietà nei confronti degli animali oggi penalmente rilevante (Titolo IXbis c.p. *'dei delitti contro il sentimento per gli animali'*) oltre che ovviamente gli animali stessi.
Una importante sentenza che conferma la tutela penale per tutti gli animali, nessuna specie esclusa, e da cui derivano precisi obblighi e responsabilità a carico di tutti coloro che a vario titolo lavorano con gli animali.".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)